



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. Emanuele II"



Via Bologna, n. 8 – 66034 Lanciano – C.F. 81001380690

E-Mail: [chis00900a@istruzione.it](mailto:chis00900a@istruzione.it)

PEC: [chis00900a@pec.istruzione.it](mailto:chis00900a@pec.istruzione.it)



Liceo Ginnasio "V. Emanuele II"  
Segret. 0872/710828 fax 0872/728567  
[www.iislanciano.it](http://www.iislanciano.it)

Liceo Artistico "G. Palizzi"  
Segret. 0872/49374 fax 0872/712219  
[www.iislanciano.it](http://www.iislanciano.it)

### CONTRATTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE

#### Tra

L' Istituto d'Istruzione Superiore "V.Emanuele II", rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico COSTANTINI M.Patrizia, nata a Lanciano (CH), il 05/08/1962 e domiciliato per la sua carica presso l' Istituto d'Istruzione Superiore "V.Emanuele II", Via Bologna n. 8, codice fiscale 81001380690,

e

IL Prof. FRANCESCO SCIOLI, nato il 18/10/1947 a Lanciano (CH), e residente a Lanciano, in Via Rosato n. 6, codice fiscale SCLFNC47R18E4350,

#### VISTI

- l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione dei contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- l'art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.8.3.1999, n. 275;
- l'art. 40 del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili ex D.M. 1.2.2001, N.44;
- la legge 8.8.1995, 335;
- gli artt. 2222 e seguenti del codice Civile;
- Visto il decreto legislativo n. 165/2001 art. 7 comma 6;
- Visto l'art. 81/2015 art. 12;
- Visto il PTOF approvato dal C.I e C.D. in data 11/01/2016;

#### PREMESSO

- che l'Istituto d'Istruzione Superiore sede Liceo Classico "V. Emanuele II", nell'ambito del 20% della flessibilità didattica previste ha predisposto i corsi per l'insegnamento di Matematica e fisica ex A049
- che le spese per il corso suddetto saranno imputate all'ogg. P02 del Piano Annuale;
- che il suddetto corso prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
- che il D.S.G.A. Silvana Ferrari ha curato l'attività istruttoria di competenza;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione per supporto all'attività di docenza esclusivamente fino al 31/10/2017 anno scolastico 2017/2018 con decorrenza dal 11/10/2017 e fino al 31/10/2017.

#### **Art. 1**

Il Prof. Francesco SCIOLI, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria collaborazione consistente nello svolgimento di n. 7 ore settimanali di supporto relative ai moduli: di insegnamento nelle **classi 5 Sez. A - 5 Sez. B - 5 Sez. C - 5 Sez. D - 4 Sez. A - 4 Sez. B - 4 Sez. D** del **corso di Matematica** per l'a.s. 2017/2018

#### **Art. 2**

Il rapporto in argomento deve intendersi senza vincolo reciproco di esclusiva e senza alcuna subordinazione da parte del collaboratore, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico da esercitarsi a cura del committente al fine di utilizzare compiutamente l'attività di collaborazione.

#### **Art. 3**

Il Prof. Scioli Francesco, si impegna ai fini di cui all'art. 1 a coordinare l'orario delle lezioni con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del corso suddetto facendo pervenire all'Istituto il programma delle attività con l'indicazione del calendario, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, che intende osservare nonché ad effettuare le valutazioni bimestrali e gli scrutini finali, il docente si impegna inoltre a partecipare ai consigli delle classi cui insegna..

#### **Art. 4**

Per la suddetta attività al Professore Francesco Scioli, spetterà il corrispettivo onnicomprensivo della somma lorda oraria di **€ 25,00**.

#### **Art. 5**

Ai fini fiscali il rapporto di collaborazione si inquadra nell'ambito della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47 del D.P.R. 22dicembre 1986 n. 917 TUIR che disciplina i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con obbligo INAIL. All'atto dell'erogazione del collaboratore sono riconosciute le detrazioni fiscali previste per il lavoratore dipendente calcolate in proporzione alla durata del contratto.

#### **Art. 6**

Il Prof. Francesco SCIOLI, dichiara di essere pensionato e di non aver nessuna gestione presso INPS

Il Prof. Francesco Scioli, dichiara espressamente che la collaborazione sarà resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali.

Il Prof. Francesco SCIOLI, dichiara, inoltre, che al termine della collaborazione non avrà diritto ad altri compensi e indennità oltre quelli stabiliti.

#### **Art. 7**

In caso di difformità rispetto a quanto si conviene con il presente contratto e qualora le prestazioni siano effettuate con negligenza o imperizia e in caso di inadempimento delle stesse, l'incarico si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente quantificato € 150.00.

Qualsiasi modifica, con particolare riguardo alle ore di lezione di cui all'art. 1, deve essere preventivamente concordata tra le parti.

#### **Art. 8**

Non è ammesso il rinnovo tacito del presente contratto; si fa rinvio, in proposito, al contenuto dell'art. 44, comma 2° della Legge 23.12.1994, n. 724.

In caso di controversia il foro competente è quello di Lanciano e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del Prof. Francesco Scioli.

Lanciano , li \_11/10/2017\_\_

**Il Contrattista**

**Francesco Scioli**

**Il Dirigente Scolastico**

**M. Patrizia COSTANTINI**